

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 174 DEL 05/02/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE "S.O.G.I.T. OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA I GIOVANNITI – SEZIONE DI LONIGO ODV" PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI ARZIGNANO E NEL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LONIGO.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 180/26

Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- La Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”), nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, al cui interno sono incluse, tra gli altri, le associazioni di promozione sociale, che constano di quegli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede, altresì, specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni in parola (“O.d.V.”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell'attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato”.
- Per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa, e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Preso atto che con deliberazione n. 2141 del 14.12.2023 l’Azienda ULSS 8 Berica ha approvato la stipula di una convenzione con le Associazioni di volontariato “A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Montecchio Maggiore Odv”, “A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori – Sezione Agno-Chiampo Odv”, “S.O.G.IT. Opera di Soccorso dell’ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Chiampo Odv” e “S.O.G.IT. Opera di Soccorso dell’ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Ovest Vicentino Odv” per lo svolgimento di attività di supporto all’interno del Servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali di Arzignano e di Valdagno e presso il Punto di Primo Intervento di Lonigo e in uscita nel territorio con le ambulanze, con scadenza fissata al 31.12.2026.

Considerato che con comunicazione prot. n. 125016 del 02.12.2025, l’Associazione “S.O.G.I.T. Opera di Soccorso dell’ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Lonigo Odv” ha richiesto all’Azienda di poter essere inclusa nella succitata convenzione, al fine di poter svolgere attività di volontariato nei medesimi termini delle Associazioni firmatarie presso il Pronto Soccorso di Arzignano e presso il Punto di Primo Intervento di Lonigo.

Visto la nota prot. n. 129014 del 15.12.2025, con la quale l’UOC Affari Generali e Legali ha richiesto alla Direzione Medica Arzignano-Montecchio e al Direttore dell’UOC Accettazione e Pronto Soccorso

Arzignano indicazioni in merito alla richiesta pervenuta, rappresentando al contempo la convenienza di predisporre con l'Associazione "S.O.G.I.T. Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Lonigo Odv" una convenzione ad hoc, redatta sulla falsariga dell'accordo di cui alla deliberazione n. 2141/2023, con medesima scadenza, così da eventualmente unificare le convenzioni in sede di rinnovo.

Preso atto che, con comunicazioni agli atti della UOC Affari Generali e Legali del 29.12.2025 e 19.12.2025, rispettivamente il Direttore della Direzione Medica Arzignano-Montecchio e il Direttore dell'UOC Accettazione e Pronto Soccorso Arzignano hanno espresso parere favorevole all'instaurazione di una collaborazione con la presente Associazione, nonché in merito alla proposta formulata dallo scrivente Ufficio.

In virtù di quanto espresso, si propone di stipulare una convenzione con l'Associazione "S.O.G.I.T. Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Lonigo", nei termini sin qui esposti, con scadenza al 31.12.2026, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS 8 Berica e l'Associazione "S.O.G.I.T. Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Lonigo Odv" per la collaborazione nelle attività di volontariato nel servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Arzignano e nel Punto di Primo Intervento di Lonigo, a valere fino al 31.12.2026, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che, sulla base della convenzione allegata, all'associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative e acquisto camici, precisando che gli eventuali costi da rimborsare saranno imputati al Bilancio Sanitario anno 2026, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE

tra l’Azienda ULSS n. 8 ‘Berica’ e l’Associazione “S.O.G.I.T. – Sezione di Lonigo Croce di San Giovanni ODV” per la collaborazione nelle attività di volontariato nel Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Arzignano e nel Punto di Primo Intervento di Lonigo

TRA

I’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 “Berica” (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Patrizia Simionato,

E

I’Associazione S.O.G.I.T. – Sezione di Lonigo Croce di San Giovanni ODV (di seguito denominata Associazione), con sede in viale della Vittoria n. 19 – 36045 Lonigo (VI), codice fiscale 95136460243, nella persona del suo Presidente pro tempore Denis Nandapi,

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l’ iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l’art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “*Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta*”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “*Del volontariato e dell’attività di volontariato*” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “*Delle organizzazioni di volontariato*” introducendo una disciplina omogenea ed organica per gli enti che ne fanno parte.

CONSIDERATO

che l’Associazione **S.O.G.I.T. – Sezione di Lonigo Croce di San Giovanni ODV**, con sede in Viale della Vittoria n. 19 – 36045 Lonigo (VI), è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 55629;

che l’Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’Art.5, lettere b), d), v) e y) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

che alla luce della vigente normativa precitata si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Finalità della convenzione

L’Azienda U.L.SS. n. 8, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l’Associazione **S.O.G.I.T. – Sezione di Lonigo Croce di San Giovanni ODV** ad espletare attività di volontariato nell’ambito del proprio servizio di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Arzignano e del Punto di Primo Intervento di Lonigo nei seguenti termini:

l’accesso ai suddetti servizi avverrà con riferimento alle singole sedi come attive ed operanti secondo quanto definito dalla programmazione aziendale attuata nel rispetto della programmazione regionale.

Le attività dei volontari sono complementari rispetto a quelle del personale dell’Azienda e in nessun modo sostitutive delle medesime.

I volontari sono adibiti a mansioni di supporto all’infermiere e/o al medico di riferimento in ambulatorio, quali ad esempio il trasporto dei pazienti in sedia a rotelle o barella, il conferimento di campioni ematici al laboratorio analisi e l’ausilio durante l’attività di uscita in ambulanza; a seconda delle necessità del servizio l’uscita del volontario in ambulanza è subordinata alla decisione dell’infermiere e/o del medico dell’ambulanza stessa al momento in servizio.

Si precisa, altresì, che l’attività dei volontari oggetto della presente convenzione, si intende svolta al di fuori della Sala d’Attesa.

L'opera dell'Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come "supplenza" dell'attività del personale dell'Azienda U.L.SS. n. 8.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto.

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'Azienda U.L.SS. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento. Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

Art. 2) Ambito di attività

Le parti si attivano per la realizzazione, fino al 31.12.2026, delle iniziative sopra descritte svolgendo il proprio servizio presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Arzignano e presso il Punto di Primo Intervento di Lonigo.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'U.L.SS., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte delle Associazioni, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Con cadenza mensile, entro il giorno 20 del mese in corso per il programma del mese successivo, un referente nominato dall'Azienda ed uno dall'Associazione predispongono l'orario di presenza dei volontari nei giorni e nelle fasce orarie concordate.

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione mette a disposizione un numero massimo di volontari contemporaneamente previsto in:

- 2 volontari nel PS di Arzignano
- 1 volontario nel PPI di Lonigo.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate, per il periodo preventivamente concordato, siano rese con continuità; si impegna, altresì, a dare immediata informazione al referente aziendale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Azienda è tenuta a comunicare tempestivamente al referente dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attività dei volontari o sull'attuazione della presente convenzione.

I referenti dell'Azienda e delle Associazioni vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Verificano, altresì, i risultati del programma operativo attraverso riunioni periodiche.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (aver superato con successo il corso teorico pratico specificato nell'allegato 1 al presente documento) utili allo svolgimento delle attività stesse.

Certifica, inoltre, che i volontari hanno effettuato un minimo di 30 ore di attività di volontariato all'interno delle attività programmate dalle associazioni.

Ai volontari verrà inoltre richiesto di produrre come requisito individuale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, oltre al corso base BLS e Pronto Soccorso:

- Attestato di partecipazione a corso sulla riservatezza (a carico delle Associazioni);
- Attestato di partecipazione a corso sulla organizzazione del Servizio sede di stage (a carico del P.S.);
- Referto esami ematochimici di cui all'allegato 2.

L'Azienda garantisce la preventiva esecuzione gratuita degli esami ematochimici ai volontari che svolgeranno l'attività oggetto della convenzione, nonché l'attività di sorveglianza sanitaria prevista dalla vigente normativa.

Si impegna, altresì, a consentire la partecipazione dei volontari ad eventi formativi coerenti con l'attività da essi svolta presso i servizi di PS/PPI ed individuati dal referente dell'Azienda e delle Associazioni. Tale partecipazione sarà a titolo gratuito per coloro che abbiano prestato, presso i Servizi stessi, attività di volontariato per non meno di 50 ore nel corso del semestre precedente l'avvio dell'evento formativo; in caso contrario, sarà, invece, a titolo oneroso.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Le sedi di effettuazione dell'attività di volontariato sono: Pronto Soccorso ospedale di Arzignano, Punto di Primo Intervento ospedale di Lonigo.

L'inserimento, all'interno del Servizio, di un nuovo volontario deve essere preceduto da una comunicazione scritta al referente aziendale e da questi preventivamente autorizzato.

L'affiancamento per l'inserimento di un nuovo volontario è a carico dell'Associazione.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di Arzignano-Montecchio e del referente nominato dall'Azienda, cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti acconteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del "programma" di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'U.L.SS. che delle Associazioni, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Art. 3) Garanzia per l'attività di collaborazione

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Art. 4) Compiti dell'associazione

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti all'Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.SS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

Art. 5) Responsabilità

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'U.L.SS.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo, in ogni caso, il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

Art. 6) Aspetti assicurativi

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell’ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell’attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RCT)*.

Come stabilito dall'articolo n. 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna – qualora l'Associazione ne faccia richiesta - a rimborsarli previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Art. 7) Impegni a carico dell'ULSS n. 8 “Berica”

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l'eventuale uso gratuito di uno o più *locali*, all'interno dei relativi Ospedali, che saranno individuati dall'Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell'associazione.

L'Associazione provvederà a procurare gli appositi camici che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato, dietro presentazione di regolare fattura, dall'Azienda ULSS. Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica Ospedaliera la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che verranno rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto dei camici, nei termini di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, restano escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

Art. 8) Relazione

L'Associazione è tenuta, al termine di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica Arzignano-Montecchio.

Art. 9) Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 10) Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2026, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11) Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 12) Adempimenti in materia di privacy

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679), eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale ed aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come autorizzati al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

Articolo 13) Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Il Presidente pro tempore dell'Associazione
S.O.G.I.T. – Sezione di Lonigo Croce di San Giovanni ODV
Denis Nandapi

Il Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
Patrizia Simionato

Contenuti corso base Volontario del soccorso

Allegato 1

Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano Primo soccorso

Generalità ed organizzazione del sistema emergenza / urgenza 118

Alterazione dello stato di coscienza

Alterazione del sistema cardiocircolatorio e respiratorio

Traumi, agenti fisici, nozioni di tossicologia, nozioni di immobilizzazioni, estricazione e medicazione

BLS (teoria e dimostrazione pratica)

Esercitazione BLS su manichino

Tecniche di bendaggio, misurazione della pressione arteriosa

Nozioni di pronto socc. pediatrico

Verifica finale teoria

Verifica finale pratica BLS

ALLEGATO 2

U.O.C. Pronto Soccorso

AL LABORATORIO ANALISI

DATA

Esami di laboratorio

Per il/la Sign/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____

Si chiedono i seguenti esami

- emocromo con formula**
- Glicemia**
- Creatininemia-azotemia**
- GammaGt**
- Got-gpt**
- Bilirubina tot. e diretta**
- Ves**
- Hcv**
- Hiv (firma per consenso)** _____
- Esame urine completo**